

Cassazione penale sez. IV, 21/11/2019, n. 117

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di (*omissis*) (e (*omissis*)) dal Tribunale di Livorno, con la quale questi, all'esito di rito abbreviato, era stato giudicato responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale e condannato alla pena ritenuta equa.

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il 26.10.2010, intorno alle ore 10,00, il (*omissis*) era alla guida di un veicolo Fiat Punto e percorreva la SP 23 con direzione Piombino quando, uscendo da una curva destrorsa, investiva il pedone (*omissis*) che stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra, rispetto alla direzione del veicolo. Il (*omissis*), che procedeva a velocità inferiore al limite vigente di 50 km/h, aveva immediatamente frenato ma non aveva evitato l'impatto e la donna, per effetto della collisione con il veicolo, dopo essere stata caricata sul cofano, cadeva a terra, e quindi veniva sormontata dall'autovettura, spinta in avanti dal tamponamento compiuto dal veicolo a tergo condotto dal (*omissis*). Assegnata pari valenza causale alle condotte degli imputati, la Corte di appello ha ritenuto che il (*omissis*) avesse violato l'obbligo di mantenere la distanza dal veicolo che lo precedeva e così aveva tenuto una condotta colposa causalmente efficiente nella produzione dell'evento illecito.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. (*omissis*).

Deduce violazione di legge avendo la Corte di appello ritenuto la responsabilità del (*omissis*) nonostante non fosse stata violata alcuna regola cautelare ed avendo la vittima tenuto un comportamento anomalo e imprevedibile.

Ad avviso dell'esponente la Corte di appello è incorsa nel vizio di contraddittorietà affermando da un canto che il pedone aveva avuto un comportamento anomalo e poi non traendone le implicazioni. La regola cautelare la cui violazione si è ascritta al (*omissis*) (regolare la velocità in modo da compiere le manovre necessarie) è stata invece osservata.

Dalla testimonianza dello (*omissis*) emerge che gli automobilisti ben poterono osservare la donna mentre attraversava la strada dapprima con passo normale e poi di corsa; ciò determinò negli automobilisti una temporanea perdita di coerente visione della strada. Sicché non è rilevante se il (*omissis*) non osservò l'obbligo di tenere la distanza dal veicolo che lo precedeva, perché il dato decisivo è che egli, procedendo a velocità rispettosa del limite vigente, si trovò in una situazione di totale incertezza a causa del comportamento del pedone.

L'esponente poi rimarca che nessun dato processuale permette di ritenere che i due impatti si verificarono non contestualmente. Le considerazioni svolte dalla Corte di appello per giungere

all'assoluzione del (*omissis*) valgono anche per il (*omissis*): imprevedibile per il primo la condotta del pedone, tale era anche per il (*omissis*).

Sostiene l'esponente che la Corte di appello ha omesso l'analisi delle censure, non valutando correttamente sia la testimonianza (*omissis*) sia le perizie e le consulenze tecniche in atti.

## Diritto

### CONSIDERATO IN DIRITTO

#### 3. Il ricorso Ã infondato.

**3.1.** Non coglie il vero il ricorrente quando afferma che la Corte di appello ha ritenuto la colpa del (*omissis*) nonostante non gli abbia ascritto la violazione di una qualche regola cautelare. La Corte di appello ha fatto espresso riferimento alla violazione dell'obbligo cautelare prescritto dall'art. 149 C.d.S., come nucleo della colpa in senso oggettivo. Se poi con quell'affermazione si intende sostenere che il comportamento anomalo del pedone fu causa esclusiva del sinistro, oltre a rimarcare la natura di censura in fatto, va osservato che il comportamento anomalo del pedone non Ã di per sÃ motivo di esonero da responsabilitÃ del conducente di veicolo che ne abbia cagionato le lesioni o la morte. Questi va esente da responsabilitÃ per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nÃ prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilitÃ di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed. imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013 â dep. 31/07/2013, Corigliano, Rv. 25599501).

Ma nel caso che occupa, il comportamento tenuto dal pedone non incide nella valutazione della condotta del (*omissis*), poichÃ la presenza del pedone e i movimenti del medesimo, la cui mancata percezione non si addebita al (*omissis*), non assume rilievo ai fini della individuazione delle regole di circolazione che questi doveva osservare nelle determinate circostanze di tempo e di luogo.

**3.3.** In realtÃ , le censure articolate dal ricorrente non colgono alcuna manifesta illogicitÃ della motivazione impugnata ma. propongono valutazioni alternative a quelle adottate dai giudici di merito.

In via di premessa Ã opportuno rammentare che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicitÃ , dalla sua contraddittorietÃ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando

mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che • la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965).

Inoltre, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompletezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompletezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ci è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948).

**3.4.** Nel caso che occupa con il ricorso l'esponente ha ribadito la ricostruzione fattuale proposta alla Corte di appello e da questa respinta con motivazione non manifestamente illogica: si pretende di assimilare in tutto e per tutto il (*omissis*) al (*omissis*), affinché tanto determini la

necessità che le posizioni trovino identica soluzione; e quindi che anche il (*omissis*) vada assolto. Per tale motivo si insiste sulla contemporaneità degli urti (la Fiat con il pedone e il veicolo del (*omissis*) con quello del (*omissis*)).

Tuttavia, anche ad assumere tale premessa e quindi che gli urti furono pressoché contemporanei, risulterebbe unicamente che la distanza tra i veicoli era brevissima, con ancor più grave violazione da parte del (*omissis*) dell'obbligo di tenere una distanza di sicurezza dall'auto che lo precedeva. E già la Corte di appello ha osservato che ritenere la contemporaneità degli urti, come preteso dal ricorrente, equivale ad ammettere la colpa.

In realtà, ciò che non viene considerato dall'esponente che la valutazione dell'incidenza del comportamento del pedone va operata tenendo presente le differenze tra le posizioni del (*omissis*) e del (*omissis*) (e talora la ragione per cui la testimonianza (*omissis*) non risulta rilevante per l'odierno ricorrente, che ancora una volta evoca una condizione di incertezza che avrebbe fondato, ove esistita, un aggravato obbligo di prudenza).

Questi doveva osservare l'obbligo di tenere una velocità adeguata alle condizioni del momento e in particolare alla presenza del pedone nonché di tenere una reazione all'ostacolo paratosi innanzi conforme alle regole di perizia e diligenza. La Corte di appello ha ritenuto che la velocità mantenuta dal (*omissis*) fosse adeguata, che il pedone tenne una condotta imprevedibile e che la reazione dell'automobilista fu adeguata.

La diversa situazione di guida del (*omissis*) chiama in causa differenti regole cautelari: egli doveva tenere una velocità adeguata al contesto e una distanza dal veicolo che lo precedeva tale da permettergli di arrestare la marcia o compiere manovre di emergenza nel caso di improvvisi arresti o deviazioni da parte di questo. Ed è esattamente la violazione della regola di tenere una distanza prudenziale che si è posta, per il (*omissis*), quale causa del sinistro.

4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

### Campi meta

**Massima :** *La mancata osservanza della distanza di sicurezza pu<sup>2</sup> integrare la responsabilit<sup>1</sup> per omicidio colposo a carico del conducente che, trovandosi nella condizione di dover effettuare una manovra di emergenza a causa del veicolo che lo precede, non sia stato in grado di effettuarla per la distanza ravvicinata.*

**Supporto Alla Lettura :**

## OMICIDIO STRADALE

La legge n. 41, con la quale il reato di omicidio stradale (o pirateria stradale) <sup>2</sup> è stato introdotto nell'ordinamento italiano, <sup>1</sup> è stata promulgata il 2016 a seguito di iniziativa popolare risalente al 2010, che ha proposto l'istituzione di questa figura delittuosa, che comminerebbe pene intermedie tra l'omicidio volontario e quello colposo, con l'arresto in flagranza di reato e l'interdizione a vita dalla guida di veicoli (c.d. <sup>1</sup> "ergastolo della patente"). L'art. 589-bis c.p. individua tale fattispecie di reato le cui caratteristiche fondamentali sono:

- la morte di una persona dopo la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- la non volontarietà dell'evento.

La sua regolamentazione prevede tre diverse ipotesi delittuose riconducibili all'omicidio stradale, ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori:

- chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale (reclusione da 2 a 7 anni);
- morte della persona causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni);
- morte di una persona cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni).

È prevista anche una circostanza aggravante il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste dall'art. 589-bis c.p.. Tale aggravante si identifica con il caso in cui il veicolo a motore con il quale <sup>2</sup> è compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria, o con il caso in cui l'omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida, o che sia stata sospesa o revocata. Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha ommesso di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte <sup>1</sup> vittime. In tal caso la pena <sup>2</sup> è quella prevista per la violazione <sup>1</sup> grave, aumentata fino al triplo (massimo 18 anni di reclusione).